

PENALE TRIBUTARIO

I limiti temporali del sequestro cautelare di somme sul c/c

di Luigi Ferrajoli

Con la **sentenza n. 30414 del 2019**, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di **sequestro cautelare**, con specifico riferimento all'**elemento temporale**.

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame aveva rigettato l'impugnazione proposta dall'indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari **finalizzato alla confisca per equivalente** nei confronti del medesimo ed alla **confisca diretta** nei confronti della società di cui l'indagato era amministratore unico, in relazione al reato di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#).

Avverso tale ordinanza l'indagato promuoveva ricorso per Cassazione, lamentando **l'illegittima estensione** del vincolo cautelare anche alle **somme pervenute sui conti della società dopo l'emissione del decreto di sequestro**. Secondo il ricorrente, infatti, quanto era affluito dopo la disposizione del vincolo non poteva rientrare nella nozione di **profitto del reato**.

La Suprema Corte, ha accolto il ricorso per tale motivo, richiamando precedenti principi di diritto elaborati dalla **giurisprudenza di legittimità**.

Le **Sezioni Unite**, con la [sentenza n. 10561/2014](#), avevano affermato al riguardo che, nei confronti di una persona giuridica, **è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro** o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale **profitto**, oppure i **beni direttamente riconducibili al profitto**, siano nella **disponibilità** di detta persona giuridica.

Inoltre, in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, “*è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario*”

Nel caso in cui il **prezzo** o il **profitto** derivante dal reato sia costituito da **denaro**, la **confisca** delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come **confisca diretta** e **non occorre la prova** del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato.

La natura fungibile del bene, che si confonde con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, perde qualsiasi connotato di autonomia sulla identificabilità fisica, rendendo **superfluo accertare se il denaro percepito quale profitto o prezzo dell'illecito sia stato speso**,

occultato oppure **investito**. Secondo le **Sezioni Unite**, ciò che rileva è che "le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo".

La natura fungibile del denaro, tuttavia, **non consente la confisca diretta delle somme depositate sul c/c dell'imputato**, "ove si abbia la prova che le stesse non possono in alcun modo derivare dal reato e costituiscano, pertanto, profitto dell'illecito".

Infatti, **qualora le somme non possano derivare dal reato**, "non sono sottoponibili a **sequestro** difettando in esse la caratteristica di profitto, pur sempre necessaria per potere procedere, in base alle definizioni e ai principi di carattere generale, ad un sequestro in via diretta".

È dunque **illegittima l'apprensione diretta delle somme di denaro entrate nel patrimonio dell'imputato in base ad un titolo lecito**, o in relazione ad un credito sorto dopo la commissione del reato, se non risulta provato che **tali somme siano collegabili, anche indirettamente, all'illecito commesso**.

La **confisca diretta** può avere ad oggetto un importo di pari entità presente nei conti bancari o nei depositi nella disponibilità dell'autore del reato, purchè si tratti di **denaro già confluito nei conti o nei depositi al momento della commissione del reato ovvero al momento del suo accertamento**.

Solo così è possibile sostenere la **sequestrabilità del denaro**, poi confiscabile in via diretta, "*indipendentemente da ogni verifica in ordine al rapporto di concreta pertinenzialità con il reato, perché tale relazione è considerata in via fittizia sussistente proprio per effetto della confusione del profitto concretamente conseguito con tutte le altre disponibilità economiche del reo*".

Pertanto, nel caso in esame, la Corte ha rilevato che **il vincolo cautelare avrebbe colpito somme che risultavano percepite in maniera cronologicamente scollegata con l'illecito commesso** e, dunque, "per poter essere qualificate come profitto accrescitivo, cioè come disponibilità monetaria accresciuta in conseguenza del profitto del reato, assume rilievo la prova che la disponibilità delle somme, successivamente sequestrate, **costituiscano un risparmio di spesa conseguito a seguito della commissione del reato tributario**".

Seminario di specializzazione

GLI ILLECITI SOCIETARI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)